



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Istr.ne Educazione Formazione Professionale
Pol.ca Giov.le del Forum Reg. della Gioventù
O.R.M.E.L.
Settore Istruzione Educazione Permanente
Promozione Culturale

TECNOSTRUTTURA

DATA...02...03...11

PROT. N°...0589/15

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0149350 24/02/2011

Mittente : Diritto allo studio e Edilizia Scolastica

Destinatari : TECNOSTRUTTURA

Classifica : 17.1. Fascicolo : 10 del 2011



Alla Tecnostruttura
delle Regioni
Via Volturno,58
00185 ROMA

Oggetto: Trasmissione DGR n. 48 del 14 febbraio 2011.

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti consequenziali, la Deliberazione di Giunta Regionale di cui all'oggetto, inerente la "Approvazione schema Accordo tra la Regione Campania e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale",

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rita Crisci

Il Dirigente del Settore
Dott. Raffaele Balsamo

Assessore

Assessore Miraglia Caterina

Assessore Nappi Severino



Area

Settore

17

1,5

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

14/02/2011

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Approvazione schema Accordo tra la Regione Campania e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale.

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Giuseppe	DE MITA	
3)	Assessore	Vito	AMENDOLARA	
4)		Edoardo	COSENZA	
5)	"	Gaetano	GIANCANE	ASSENTE
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	ASSENTE
8)	"	Giovanni	ROMANO	ASSENTE
9)	"	Ermanno	RUSSO	
10)	"	Pasquale	SOMMESE	
11)	"	Marcello	TAGLIALATELA	
12)	"	Guido	TROMBETTI	
13)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	



PER COPIA CONFORME
IL FUNZIONARIO



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che la Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 31/1/2007, n.7" contiene disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, e, all'art. 13, comma 1 *quinquies.*, stabilisce l'adozione di "Linee guida, predisposte dal Ministro della Pubblica Istruzione e d'Intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale";
- che il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 reca norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- che l'Accordo in Conferenza Unificata del 29 aprile 2010 sancisce l'avvio e la messa a regime dei percorsi di Istruzione e Formazione di cui al capo III del D. Lgs 226/05, - in concomitanza con il riordino del sistema di Istruzione, di cui all'art. 64, comma 4. del Decreto Legge n.112/08, convertito con Legge n.133/08 - nonché l'attuazione del primo anno di detti percorsi, ai sensi dell'art. 27 comma 2 del D.Lgs n. 226/05;
- che la Regione Campania, con la D.G.R. n 5 del 14/01/2011, ha preso atto dell'Accordo in Conferenza Unificata del 29/04/2010 ed ha attuato un regime di surroga per l'anno scolastico 2010/2011, per la necessità di avere a disposizione un periodo di tempo più ampio per organizzare concretamente l'offerta coordinata dei percorsi di Istruzione Professionale e di Istruzione e Formazione Professionale, continuando ad assicurare, mediante l'attuale sistema di Istruzione Statale, attraverso gli Istituti Professionali di Stato, l'offerta formativa nel Settore;
- che il giorno 16 dicembre 2010 è stata stabilita l'Intesa in Conferenza Unificata, concernente l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell'art. 13, comma 1 - *quinquies.* del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40;
- che la Regione Campania, con provvedimento deliberativo in corso di approvazione, prende atto delle linee guida di cui all'Intesa, approvate in Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010;
- che è stato predisposto lo schema di Accordo tra la Regione Campania e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – allegato al presente Atto, di cui è parte integrante e sostanziale (Allegato A) - per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà integrativa, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Campania, ai sensi dell'art. 2, comma 3. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 e dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010;
- che con nota prot. 108006 del 10/02/2011, l'A.G.C. Avvocatura – Settore Consulenza Legale e Documentazione ha espresso parere favorevole sul predetto schema di accordo;

RITENUTO

- di dover approvare lo schema di accordo tra la Regione Campania e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – allegato al presente Atto, di cui è parte integrante e sostanziale (Allegato A) - per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di istruzione e formazione professionale di

PER COPIA CONFORME
IL FUNZIONARIO

durata triennale, in regime di sussidiarietà integrativa, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Campania, ai sensi dell'art. 2, comma 3. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 e dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010

VISTI

- la Legge 2 aprile 2007, n. 40 (*conversione in legge con modificazioni del D.L. 31/1/2007, n.7*);
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;
- l'Accordo 29 aprile 2010 tra MIUR, MLPS, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n 5 del 14/01/2011;
- l'Intesa del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane.

Propongono e la Giunta in conformità
a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Campania e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà integrativa, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Campania, ai sensi dell'art. 2, comma 3. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 e dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010;
- di individuare, per gli oneri derivanti dal suddetto Accordo, in particolare all'art. 7 comma 3, le risorse messe a disposizione sulla U.P.B. 3.12.112 – Capitolo 5436;
- di inviare il presente atto deliberativo, all'Assessore all'Istruzione e Edilizia Scolastica - Promozione Culturale - Musei e Biblioteche, All'Assessore al Lavoro - Formazione e orientamento professionale - Politiche dell'emigrazione e dell'immigrazione, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, al Settore Istruzione e al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito internet www.regione.campania.it

PER COPIA
IL FUNZIONARIO



**Regione Campania
Assessorato all'Istruzione
Assessorato alla Formazione Professionale**

**Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania**

Accordo per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali statali della Regione Campania, ai sensi dell'art.2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87

TRA

**LA REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

E

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE**

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

VISTA la legge 15.3.1997, n.59;

VISTO il D.P.R. 8.3.1999, n.275, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il d.lgs. 31.3.1998, n.112 e, in particolare, l'art. 138;

VISTO il d.lgs. 15.4.2005, n.76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53";

VISTO il d.lgs. 17.10.2005, n.226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione



**PER COPIA CONFORME
IL FUNZIONARIO**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. J."

formazione, a norma dell'art.2 della legge 28 marzo 2003, n.53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di istruzione e formazione professionale contenuta nel Capo III;

VISTA la legge 27.12.2006, n.296, art. 1, comma 622, come modificato dall'art.64, comma 4 bis, del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni in legge 6.8.2008, n.133, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22.8.2007, n.139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 622, della legge 27.12.2006, n.296", nonché il successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 27.1.2010, n.9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto legge 31.1.2007, n.7; convertito, con modificazioni, dalla legge 2.4.2007, n.40, contenente, all'art.13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1- quinquies, che prevede l'adozione di Linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per l'avvio della messa a regime dall'a.s. 2010/2011 dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. n. 226/2005, nonché l'elenco delle 21 figure professionali relative alle qualifiche di durata triennale contenuto nell'Allegato 1 al medesimo Accordo;

VISTO il decreto interministeriale 15 giugno 2010, che ha recepito il citato Accordo 29 aprile 2010;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 5 del 14/01/2011, con la quale, nel prendere atto del menzionato Accordo sottoscritto in data 29 aprile 2010, viene disposta l'adozione del regime surrogatorio per l'a.s. 2010/2011, che assicura, attraverso gli Istituti Professionali di Stato, l'offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche, mantenendo l'attuale sistema di istruzione statale"

VISTA l'Intesa 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTO il D.P.R. 15.3.2010, n.87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'art.64, comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133, e, in particolare, l'art.2, comma 3, in base al quale gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e



PER COPIA CONFORME
IL FUNZIONARIO
[Handwritten signature]

formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;

VISTA la direttiva del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 28.7.2010, n.65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del D.P.R. 15.3.2010, n.87;

VISTO il D.P.R. 20.3.2009, n.81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art.64, comma 4, del decreto-legge 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133;

VISTA la lettera circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. AOORCA/RU/1548 del 01/02/2011 – che si allega al presente Accordo (Allegati 1 e 2) di cui è parte integrante - con la quale è stato promosso il monitoraggio presso gli istituti professionali statali, al fine di acquisirne la disponibilità ad operare in regime di sussidiarietà integrativa;

VISTA la C.M. 30 dicembre 2010, n.101, che ha fissato al 12 febbraio 2011 il termine per le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle relative ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

VISTA l'Intesa in merito all'adozione delle Linee Guida di cui all'art.13, comma 1-quinquies della legge n. 40/2007, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010, unitamente all'Allegato "A" e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima;

VISTO l'atto d'intesa sottoscritto in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010, unitamente all'Allegato "A" e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima;

TENUTO CONTO, in particolare, che il Capo II dell'Allegato "A" all'Intesa 16 dicembre 2010 contempla due distinte tipologie di offerta sussidiaria degli istituti professionali: A) offerta sussidiaria integrativa, secondo cui gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali finalizzati all'acquisizione dei diplomi di istruzione professionale, possono conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale di cui all'Accordo 29 aprile 2010, in relazione all'indirizzo di studi frequentato, validi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione; B) offerta sussidiaria complementare, secondo cui gli studenti possono conseguire i titoli di qualifica e di diploma professionale presso gli istituti professionali;

RITENUTO che, nelle more di una più compiuta regolamentazione dell'intera materia da parte della Regione Campania, si rende necessario disciplinare l'offerta sussidiaria degli istituti professionali statali per l'a.s. 2011/2012, per consentire agli studenti ed alle loro famiglie una scelta consapevole del percorso di studi da intraprendere al termine del 1° ciclo di istruzione, anche in considerazione dell'imminente scadenza del termine per l'iscrizione alle prime classi del 2° ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità dell'accordo

1. Il presente Accordo intende favorire lo svolgimento in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali statali della Regione Campania che intendano aderirvi, di un ruolo integrativo rispetto all'offerta delle istituzioni formative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. n. 226/2005, in applicazione dell'art.2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87.

2. L'offerta sussidiaria degli istituti professionali è finalizzata all'integrazione, ampliamento e



PER COPIA CONFORME
IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell'istruzione secondaria superiore sia in quelli del sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

3. Nell'ambito delle due tipologie di offerta sussidiaria tipizzate nel Capo II dell'Allegato "A" all'Intesa 16 dicembre 2010 ex L. 40/2007, art. 13, comma 1-quinquies., le parti concordano circa l'adozione del sistema di offerta sussidiaria integrativa, che dovrà consentire, agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali, di conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale indicati nella Tabella 1 allegata all'Intesa del 16 dicembre 2010, corrispondenti alle 21 qualifiche triennali di cui all'Allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 29 aprile 2010, in relazione all'indirizzo di studio frequentato. Il conseguimento della qualifica triennale è valido quale assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione.

4. Ai fini di cui al precedente comma 3, nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, i Consigli di classe organizzano i curricula, nella loro autonomia, in modo da consentire, agli studenti interessati, la contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/2009 in materia di valutazione degli alunni.

5. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli istituti professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'art.5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili:

- personalizzazione dei percorsi, in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni formativi;
- caratterizzazione dell'offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del lavoro;
- determinazione qualitativa dell'organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- riferimento all'ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

Art. 2 - Programmazione dell'offerta formativa

1. Nell'ambito della programmazione territoriale, la Regione Campania, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, individua i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale negli Istituti Professionali, la cui attivazione è compatibile con le classi di abilitazione dei docenti disponibili, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 3 - Istituti professionali destinatari dell'Accordo

1. Il presente Accordo si applica a tutti gli Istituti Professionali statali della Regione Campania che, a seguito dell'apposito monitoraggio attivato con lettera circolare dell'USR Campania prot. n. AOORCA/RU/1548 del 01/02/2011 hanno deliberato, nella loro autonomia, di voler realizzare percorsi di qualifica triennale in regime di sussidiarietà integrativa.

Art. 4 - Esami finali e certificazione

1. Gli esami conclusivi dei percorsi di cui al presente Accordo, per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale, si svolgeranno sulla base della specifica disciplina dettata dalla Regione Campania, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.17 - con particolare riferimento al comma 2 - e all'art.20 del Capo II del D.Lgs. n. 226/2005.



PER COPIA CONFORME
IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

Art. 5 - Determinazione degli organici

1. L'utilizzo delle dotazioni organiche degli istituti professionali statali, per la realizzazione dei percorsi di cui al presente Accordo, è consentito nei limiti di cui agli All. A/1 - A/2, Tabella 2 allegata all'Intesa 16.12.2010, nella quale viene riportata la corrispondenza tra gli ambiti formativi di Istruzione e Formazione Professionale e le classi di concorso di ordinamento degli Istituti Professionali.

2. La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale da parte degli Istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all'art.64, comma 4 della legge n. 133/2008 e dei conseguenti regolamenti attuativi. In nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione di tale offerta sussidiaria.

3. Le classi iniziali degli istituti professionali statali si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica triennale di Istruzione e Formazione Professionale, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 20.3.2009, n.81. In nessun caso la presenza dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale potrà comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore rispetto a quello derivante dall'applicazione del criterio in precedenza descritto. L'organico dell'istituto è determinato sulla base del numero delle classi istituite e del relativo quadro orario del percorso di studio attivato, compreso quello dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

4. L'organico assegnato alle classi di Istruzione e Formazione Professionale non può essere maggiore di quello attribuito per ogni classe di Istruzione Professionale. Tali classi hanno una composizione qualitativa dell'organico docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, utilizzando le modalità organizzative di cui all'art.5, comma 3, del D.P.R. n. 87/2010.

5. L'organico assegnato agli istituti professionali per le classi di Istruzione e Formazione Professionale non è separato; l'attribuzione del personale a tali classi è effettuata dal dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalità delle classi della istituzione scolastica, nel rispetto dell'art.7, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 297/1994.

Art. 6 - Misure di accompagnamento per i raccordi tra i sistemi

1. Le Parti si impegnano a promuovere congiuntamente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, le misure di accompagnamento indicate nel Capo IV dell'Allegato "A" all'Intesa 16.12.2010, con particolare riguardo:

a) alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica e formativa nonché all'agevolazione dei passaggi degli alunni tra i sistemi, anche per assicurare la reversibilità delle scelte degli studenti, attraverso iniziative finalizzate all'armonizzazione degli ordinamenti dell'Istruzione Professionale e del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, concernenti in particolare:

- le iniziative programmate dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia, anche in rete con le istituzioni formative, per l'applicazione delle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento di cui alla direttiva del MIUR n. 65/2010, a partire dalla declinazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 87/2010;
- la definizione di ambiti di equivalenza formativa, concernenti gli esiti di apprendimento, tra



PER COPIA CONFORME
IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

ambiti disciplinari dell'Istruzione Professionale ed aree formative dell'Istruzione e Formazione Professionale;

- b) la collaborazione, anche attraverso forme di integrazione tra istituzioni scolastiche e formative, riguardanti, in particolare, la realizzazione di:
- o tirocini formativi ed esperienze in alternanza scuola-lavoro, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi;
 - o laboratori, anche a carattere territoriale, per lo sviluppo ed il recupero degli apprendimenti;
 - o interventi territoriali di orientamento;
 - o azioni, anche sperimentali, di sostegno ai processi di riconoscimento dei crediti formativi e di valorizzazione e certificazione delle competenze.

Art. 7 - Aspetti finanziari e contrattazione integrativa territoriale

1. L'erogazione dell'offerta sussidiaria da parte degli istituti professionali statali non può comportare oneri aggiuntivi per lo Stato.
2. Le risorse previste dalla normativa vigente statale e dal CCNL di comparto per il Fondo di Istituto e per ogni altra attività del personale docente avente carattere strumentale o di supporto, necessaria all'erogazione del servizio scolastico ed eccedente le ore di insegnamento, sono attribuite agli istituti professionali anche per le classi ove si realizza l'offerta sussidiaria di Istruzione e Formazione Professionale, secondo gli stessi parametri delle classi ad ordinamento statale.
3. Gli oneri relativi al presidente di commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di qualifica sono a carico della Regione Campania.
4. In relazione all'offerta sussidiaria la parte pubblica costituita presso l'USR Campania, sentita la Regione Campania, opera nel rispetto delle norme contrattuali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Scuola", in relazione ai soggetti ed agli ambiti della contrattazione decentrata, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8 - Monitoraggio e valutazione

1. I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale erogati dagli istituti professionali statali saranno oggetto di monitoraggio e valutazione, anche ai fini della loro innovazione permanente, da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, del Ministero del lavoro e politiche sociali e della Regione Campania, che potranno avvalersi anche della collaborazione dell'INVALSI, dell'ANSAS e dell'ISFOL, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione al ruolo istituzionale di ciascuno di essi e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Nell'ambito della valutazione dei percorsi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, i risultati di apprendimento dei percorsi dell'offerta sussidiaria saranno oggetto di valutazione periodica da parte dell'INVALSI, in accordo con la Regione Campania.

Art. 9 - Comitato di Coordinamento

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito un Comitato di Coordinamento presieduto dagli Assessori regionali competenti e composto da rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale,



PER COPIA CONFORME
IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

della Regione e delle Province.

2. Il funzionamento del Comitato di Coordinamento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10 - Norme finali

1. Al fine di rendere univoca e trasparente l'offerta formativa per gli studenti e le loro famiglie al momento dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo, dall' a.s. 2011/12 ha termine il regime surrogatorio di cui all'art.27, comma 7 del d.lgs. n. 226/2005 ed all'art.8, comma 5 del D.P.R. n. 87/2010.

2. Il presente Accordo ha validità per l'anno scolastico 2011/2012.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa riferimento al contenuto dell'Intesa nazionale 16 dicembre 2010, che qui si intende integralmente richiamata, unitamente all'Allegato "A" e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima.

Letto, confermato e sottoscritto.


Napoli, addì **21 FEB. 2011**

Per la Regione Campania


L'Assessore all'Istruzione
Prof.ssa Caterina Miraglia

L'Assessore alla Formazione Professionale

Prof. Severino Nappi



Per l'Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania

Il Direttore Generale
Ing. Diego Bouché



PER COPIA CONFORME
IL FUNZIONARIO







GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	48	del	14/02/2011	AREA	17	SETTORE	1,5	SERVIZIO	1
------------------	----	-----	------------	------	----	---------	-----	----------	---

OGGETTO :

Approvazione schema Accordo tra la Regione Campania e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE		<i>Assessore Miraglia Caterina Assessore Nappi Severino</i>	_____	_____
DIRIGENTE SETTORE		<i>Dr. Balsamo Raffaele (ad interim) Dr. Oddati Antonio (ad interim)</i>	_____	_____
IL COORDINATORE AREA		<i>Dr. Oddati Antonio</i>	_____	_____

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
	_____	_____
DATA ADOZIONE	14/02/2011	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		17/02/2011

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma



PER COPIA CONFORME
IL FUNZIONARI...